

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1- 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226

Prot. Nr. 737

Sarnonico, 02 settembre 2014

OGGETTO:	Ordinanza di limitazione del traffico veicolare di alcune strade agricole interpoderali in C.C. Seio I: loc. Segna, loc. Le Plaze, loc. Le varghe, loc. al Vioz, loc. alle Laste e strada da loc. Segna a loc. Maso Bertolini.
-----------------	---

ORDINANZA n. 22/2014

Richiamata l'ordinanza n. 43/2010, di data 18.10.2010, agli atti sub. prot. n. 3884, con la quale si era disposto il divieto di transito dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,50 tonnellate sulle strade agricole interpoderali loc. alle Laste, loc. al Vioz, loc. alle Varghe, loc. Le Plaze, loc. Segna;

Ritenuto necessario, per motivi di sicurezza e per meglio garantire la durata nel tempo del fondo stradale, istituire un'ulteriore limitazione per dette strade interpoderali agricole, estendendo il divieto di transito a tutti i veicoli a motore ad eccezione di quelli dei proprietari di fondi che accedono mediante la viabilità citata e ad eccezione degli eventuali soggetti appositamente autorizzati;

Visto il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 285 e s.m. nonché il relativo Regolamento di Esecuzione.

Visto il vigente T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

ORDINA

A PARTIRE DAL GIORNO 05.09.2014 FINO A REVOCA DELLA PRESENTE

L'istituzione, per le strade agricole interpoderali in loc. Segna (p.f. 896), in loc. le Plaze (p.f. 894), in loc. le Varghe (p.f. 878), in loc. al Vioz (p.f. 877), in loc. alle Laste (p.f. 874) e strada da loc. Segna a loc. Maso Bertolini (pp. ff. 880, 850/2 e parte della 850/1), tutte in C.C. Seio I, del divieto di transito per tutti i veicoli, ad esclusione dei proprietari dei fondi, dei conduttori dei fondi e dei soggetti appositamente autorizzati, in conformità alla segnaletica verticale apposta ai sensi dell'art. 5 del Nuovo Codice della Strada.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale Alta Val di Non e alle Forze di Polizia di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.).

AVVERTE ALTRESI

Che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- Ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- Ai sensi dell'art.2, lett. B) della Legge 06.12.1971 n.1034, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- Ai sensi dell'art.37, comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285, entro 60 giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

DISPONE

affinché la presente ordinanza sia resa nota al pubblico, oltre che mediante affissione agli Albi comunali, anche con apposita segnaletica stradale prescritta dalla normativa vigente e la trasmissione a:

- Stazione Carabinieri di Cavareno, avente competenza sul territorio interessato;
- Polizia Locale Alta Val di Non, avente competenza sul territorio interessato.



IL SINDACO

(Sandro Abram)